



ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI
COLLEGIO REGIONALE PROFESSIONALE VALLE D'AOSTA

STATUTO

**Articolo 1
(Costituzione dell'Associazione)**

L'Associazione Valdostana maestri di sci con funzioni di Collegio regionale dei maestri di sci, costituita e riconosciuta con la legge regionale 21/12/1977 n.72, ora sostituita dalla legge regionale 31/12/1999 n.44 e successive modificazioni, ha sede in Aosta, e svolge i compiti di collegio regionale come istituito con L.8/3/1991 n.81.

L'Associazione è un Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, disciplinato dalla legge regionale 31/12/1999 n. 44 e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente nei limiti di quanto previsto dalla predetta legge. L'Associazione Valdostana maestri di sci non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

**Articolo 2
(Scopi e compiti dell'Associazione)**

L'Associazione Valdostana Maestri di sci svolge i compiti specificati dall'articolo 27 della L.R. 31/12/1999 n.44 .

L'Associazione conserva e aggiorna l'Albo Regionale dei maestri di sci; l'iscrizione all'albo comporta di diritto l'iscrizione all'Associazione.

Coordina l'attività delle Scuole di Sci esistenti in Valle d'Aosta, tutela gli interessi morali ed economici della categoria promuovendo una coscienziosa formazione professionale, il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'insegnamento con particolare riguardo all'integrità fisica del maestro.

Promuove e sviluppa le opportune iniziative a favore dei soci fino al conseguimento di un compiuto sistema di assistenza e previdenza.

Stabilisce e protegge la divisa regionale di lavoro e quella di rappresentanza, promuove contratti di fornitura anche in relazione all'attrezzatura necessaria per l'insegnamento e per il miglior funzionamento delle Scuole di Sci.

Prevede speciali convenzioni concordate con le Scuole di Sci a favore di Enti e associazioni aventi per scopo la diffusione dello sci.

Assume tutte le iniziative di carattere culturale e ricreativo, utili alla promozione del turismo e dello sport dello sci in Valle d'Aosta come convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, proiezioni o realizzazioni di documenti e di testi.

Nella sede dell'Associazione verrà realizzata una biblioteca specialistica a disposizione degli associati.

Articolo 3
(Adesione ad altri Enti)

L'Associazione Valdostana Maestri di sci può associarsi ad altri Enti e Associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 4
(Partecipazione all'Associazione)

Fanno parte dell'Associazione con parità di diritti e doveri tutti i maestri in attività iscritti all'albo regionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta, nonché tutti i maestri che hanno cessato l'attività per anzianità o motivi di salute e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. I maestri di sci possono esercitare la professione all'interno di una scuola di sci oppure in forma individuale.

Articolo 5
(Albo Regionale)

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per coloro che intendono svolgere la professione di maestro di sci alpino e nordico, snowboard e rispettive specializzazioni. Possono essere iscritti all'Albo Regionale tutti i maestri di sci in possesso di idoneità all'insegnamento valida e riconosciuta e dei requisiti stabiliti dalla legge regionale. L'iscrizione all'Albo ha validità quattro anni e può essere rinnovata in presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Articolo 6
(Doveri degli associati)

I maestri iscritti all'Associazione si impegnano ad esercitare la professione nel rispetto delle normative vigenti, delle norme interne dell'Associazione e delle direttive dei suoi organi, a mantenere un comportamento consono alla dignità professionale, al rispetto delle norme di deontologia professionale, a prendere parte attiva alla vita dell'Associazione ad aderire alle iniziative atte a migliorare la qualità e la sicurezza dell'insegnamento, a pagare la quota associativa ed a partecipare al fondo di solidarietà dei maestri di sci nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei rappresentanti.

Articolo 7
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie, presentate per iscritto all'Assemblea dei rappresentanti., esse non sono retroattive;
- b) per decadenza sancita dall'Assemblea dei rappresentanti nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) per espulsione decretata con provvedimento motivato dell'Assemblea dei rappresentanti su proposta del Consiglio di disciplina.

La qualità di socio perduta ai sensi delle lettere a) b) può essere riacquistata, su domanda dell'interessato in presenza dei requisiti generalmente richiesti; e nel caso della lettera c) qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato il provvedimento di espulsione.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 8 **(Quote sociali)**

Le quote sociali di iscrizione all'associazione e all'albo possono essere:

a) annuali ordinarie, proposte dalla Assemblea dei rappresentanti e stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo in relazione al bilancio preventivo e sono relative all'anno solare dallo 01/01 al 31/12 di ogni anno.

b) integrative, proposte dalla Assemblea dei rappresentanti e stabilite dal Consiglio Direttivo una tantum in relazione a eccezionali necessità del bilancio preventivo e/o per iniziative straordinarie atte al miglioramento della Associazione stessa, delle Scuole di sci o della professione.

Le quote devono essere versate annualmente entro il 15 febbraio dell'annualità alla quale si riferiscono ed in caso di ritardo oltre tale data è dovuto l'interesse legale sulla quota non versata.

Sono esonerati dal versamento della quota annuale di iscrizione all'associazione e all'albo gli atleti delle squadre nazionali A (massimo livello) di disciplina alpina, nordica e snowboard, per tutto il periodo della loro permanenza nelle squadre.

I maestri che hanno compiuto 60 anni di età e che continuano ad esercitare la professione, devono rimanere anche iscritti all'albo e, in quanto soci benemeriti, godono di una riduzione del 50% della quota.

I maestri che hanno cessato l'attività per anzianità o altri motivi e che non sono iscritti all'albo e non esercitano, possono, se lo desiderano, rimanere iscritti all'Associazione pagando una minor quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci che non sono in regola con il versamento annuale delle quote, se intendono rimanere soci, devono versare la quota arretrata relativa agli anni scoperti stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo che, su domanda dell'interessato e in relazione a particolari impedimenti (infortunio, malattia, maternità, trasferimento etc.) ne venga concesso l'esonero.

Articolo 9 **(Patrimonio sociale)**

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione;

b) da sovvenzioni, contributi e lasciti;

c) dalle quote sociali;

d) dalle somme già destinate, ma accantonate sino al momento della loro erogazione;

e) dagli utili e dagli avanzi di amministrazione maturati nel corso della vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe individuate dall'Assemblea generale o dagli organi di liquidazione, fatta salva la possibilità di devolvere l'intero patrimonio ai fini di pubblica utilità.

Articolo 10 **(Fondo di solidarietà)**

Il fondo di solidarietà è costituito mediante l'accantonamento di una addizionale sulla quota associativa versata da ogni socio ed è destinato a soccorrere gli associati che si trovano in particolari e gravi necessità. Interventi di solidarietà possono essere altresì effettuati anche su proposta del Collegio Nazionale sempre con le stesse finalità.

Gli importi sono assegnati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea dei rappresentanti con provvedimento motivato.

Articolo 11 **(Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale;
- b) Assemblea dei rappresentanti;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Presidente;
- e) Vice-Presidente;
- f) Commissione tecnica sci alpino;
- g) Commissione tecnica sci nordico;
- h) Commissione tecnica snowboard;
- i) Commissione tecnica telemark, insegnamento a persone diversamente abili e specializzazioni in genere;
- l) Consiglio di disciplina;
- m) Collegio dei revisori dei conti;
- n) Segreteria;
- o) Ispettore addetto alla vigilanza;
- p) Rappresentante dell'AVMS nel Collegio nazionale.

Articolo 12 **(Assemblea generale)**

L'Assemblea generale è il massimo organo dell'Associazione ed è sovrana, fornisce tutte le direttive necessarie alla realizzazione dello scopo associativo.

Possono partecipare all'Assemblea generale tutti i Maestri iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Partecipa all'Assemblea generale un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di turismo con voto consultivo.

L'Assemblea generale si riunisce su iniziativa del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno;

- entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio dallo 01/01 al 31/12 dell'anno precedente;

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria, su convocazione del Presidente, tutte le volte in cui se ne ravvisa la necessità e comunque qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, o il collegio dei revisori dei conti; in tali casi la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea generale delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione delibera a maggioranza e la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, ora e luogo della riunione, è spedita a tutti gli associati e a tutte le Scuole di Sci regolarmente autorizzate, con avviso scritto o altro mezzo informatico, purché con prova di effettiva ricezione del messaggio, e deve pervenire almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti.

Un segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea generale.

Il voto può essere espresso in modo palese, per acclamazione o per alzata di mano, oppure segreto; in questo caso l'Assemblea nomina tra i partecipanti tre scrutatori, che insieme al Presidente dell'Assemblea e al Segretario curano le operazioni di voto.

Le decisioni concernenti le modifiche dello Statuto lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea generale aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale obbligano tutti i soci anche se assenti o astenuti dal voto.

Articolo 13 **(Compiti dell'Assemblea generale)**

Spetta all'Assemblea generale:

- a) approvare i bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) fornire gli indirizzi per la gestione dell'Associazione;
- c) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, col voto di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto;
- e) eleggere il Presidente dell'Associazione, i membri del Collegio dei revisori e il rappresentante del Collegio Nazionale (COLNAZ).

Articolo 14 **(Assemblea dei rappresentanti)**

L'Assemblea dei rappresentanti è composta dal Presidente dell'Associazione, da un rappresentante scelto tra il Presidente, il Direttore o un maestro a ciò appositamente delegato di ogni Scuola di sci legalmente autorizzata della Valle d'Aosta, da un rappresentante dei maestri liberi professionisti iscritto all'Associazione, da un rappresentante dei maestri fondisti, da un rappresentante dei maestri di snowboard, dal rappresentante dell'Associazione nel Collegio Nazionale (COLNAZ), dall'ex Presidente dell'Associazione del quadriennio precedente, dall'Ispettore addetto alla vigilanza. L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica quattro anni e le sue funzioni sono prorogate sino all'insediamento del nuovo organo ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 15 **(Funzionamento dell' Assemblea dei rappresentanti)**

Tabella dei voti rappresentati:

Presidente : Voti 5

Scuole Piccole (da 3 a 30 maestri) : Voti 2

Scuole Medie (da 31 a 70 maestri) : Voti 3

Scuole Grandi con oltre 71 maestri : Voti 4

Rappresentante liberi professionisti : Voti 4

Rappresentante fondisti e snowboard : Voti 1

Rappresentante COLNAZ : Voti 1

Ispettore alla vigilanza , ex Presidente, voto consultivo.

L'Assemblea dei rappresentanti è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta ogni trimestre, oppure qualora ne faccia domanda la maggioranza dei suoi membri; in questo caso il Presidente provvede alla convocazione non oltre 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda.

La convocazione è disposta mediante avviso scritto, o altro mezzo informatico purché con prova dell'avvenuta ricezione, pervenuto almeno 10 giorni prima della data della riunione e portante l'indicazione del luogo, giorno, ora, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, telefonica o informatica entro il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo della riunione.

L'Assemblea dei rappresentanti è validamente costituita con la maggioranza dei voti rappresentati e delibera a maggioranza di norma per alzata di mano; qualora i due terzi dei presenti ne faccia richiesta, la votazione può avvenire con l'utilizzo della tabella, anche in forma segreta, e i componenti dell'Assemblea dei rappresentanti hanno diritto a tanti voti quanti sono previsti nella tabella stessa.

Alle riunioni dell'Assemblea dei rappresentanti riguardanti materie tecniche, possono intervenire, su richiesta del Presidente, i direttori tecnici delle varie discipline e specializzazioni senza diritto di voto. Il verbale delle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti è redatto da un Segretario dell'Associazione e depositato nella sede sociale a disposizione dei soci.

I membri dell'Assemblea dei rappresentanti rispondono davanti all'Assemblea generale delle deliberazioni assunte, salvo che non abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso.

Articolo 16 **(Compiti dell' Assemblea dei rappresentanti)**

I compiti dell' Assemblea dei rappresentanti sono :

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ;
- b) eleggere tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente;
- c) proporre all'Assessorato competente in materia di turismo i nominativi tra cui designare l'ispettore alla vigilanza;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea generale riunita in sessione ordinaria e straordinaria, direttamente o mediante delega al Consiglio Direttivo ;
- e) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali ordinarie o integrative elaborate dal Consiglio Direttivo e quelle dovute per l'adesione alla sola Associazione da parte dei maestri anziani o in sospensione dell'attività;
- f) concedere gli eventuali esoneri dal pagamento delle quote;
- g) stabilire la misura dell'indennità spettante al Presidente ed i gettoni di presenza degli organi sociali;
- h) approvare l'assunzione o dimissione del personale disposte dal Consiglio Direttivo ;
- i) ratificare l'ammissione dei nuovi associati disposti dal Consiglio Direttivo;
- l) esprimere il proprio parere sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea generale;
- m) esprimere e trasmettere all' Assessorato competente per il turismo della Regione Valle d'Aosta, il parere dell'AVMS sull'apertura delle Scuole di Sci, che hanno presentato la domanda di autorizzazione;
- n) disporre con provvedimento motivato le assegnazioni dal fondo di solidarietà;
- o) emanare appositi regolamenti interni per l'applicazione dello Statuto e il raggiungimento delle finalità in esso indicate;
- p) stabilire il tetto di spesa che per ogni singolo atto il Presidente e/o il Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, possono gestire in completa autonomia e senza necessità di ratifica;
- q) indicare all'organo preposto (Presidente del Tribunale di Aosta) l'elenco dei nominativi per la nomina nel Consiglio di disciplina (art. 34);

r) ratificare gli atti compiuti dagli organi sociali in via di urgenza;

s) individuare la divisa professionale ufficiale dei maestri di sci.

L'Assemblea dei rappresentanti, nell'esercizio delle sue funzioni e nel deliberare in materie tecniche o di particolare complessità, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio o di esperti anche se estranei all'Associazione.

Articolo 17 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri. Tali membri, componenti dell'Assemblea dei rappresentanti o maestri di sci regolarmente iscritti all'AVMS, sono eletti dall'Assemblea dei rappresentanti su proposta nominale del Presidente.

Il maestro di sci eletto nel Collegio Nazionale (COLNAZ) e l'Ispettore Regionale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo come uditori senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e le sue funzioni sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Consiglio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora un componente cessi anticipatamente dalla carica per morte o dimissioni oppure perda la qualifica di socio o di consigliere, il Presidente propone nella prima riunione utile dell'Assemblea dei rappresentanti il nominativo in sostituzione da eleggere.

La persona subentrata in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 **(Funzionamento del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta si renda necessario, oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri; in questo caso il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro i 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.

La convocazione è disposta mediante avviso scritto, o con altro mezzo informatico purché con prova di effettiva ricezione, pervenuto almeno 5 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere telegrafica, telefonica, a mezzo fax o mediante altro mezzo informatico, purché con prova di effettiva ricezione, e con lo stretto margine di tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio riguardanti materie economiche, può intervenire, su richiesta del Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da un Segretario dell'Associazione, ed il verbale è depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all'Assemblea generale del proprio operato e delle decisioni assunte salvo che non abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso.

Articolo 19 **(Compiti del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo esegue i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e predisponde i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

I compiti del Consiglio Direttivo sono in particolare:

- a) stabilire la data e le modalità per l'elezione del Presidente dell'Associazione, dei revisori dei conti, del rappresentante nominato dai maestri liberi professionisti, del rappresentante dei maestri di sci fondo e di snowboard, nonché del rappresentante dell'Associazione nel Collegio Nazionale; se necessario, nominare la Commissione elettorale composta da un Presidente e tre scrutatori, coadiuvati da un segretario dell'Associazione e convocare la prima Assemblea dei rappresentanti entro quaranta giorni dall'elezione per l'insediamento del nuovo Presidente e per il rinnovo degli organi sociali;
- b) svolgere tutti i compiti necessari alla vita dell'Associazione in armonia con le direttive emanate dall'Assemblea generale e dall'Assemblea dei rappresentanti;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre agli organi dell'Associazione;
- d) proporre all'Assemblea dei rappresentanti l'ammontare delle quote associative annuali, ordinarie e integrative stabilite secondo le esigenze dei bilanci;
- e) proporre all'Assemblea dei rappresentanti l'assunzione o dimissione del personale;
- f) vagliare e accettare o respingere le domande d'ammissione dei nuovi soci;
- g) amministrare il fondo di solidarietà dei maestri di sci e proporre all'Assemblea dei rappresentanti le sue eventuali destinazioni e assegnazioni;
- h) autorizzare l'uso del marchio e curare l'adozione della divisa regionale unica;
- i) nominare i Direttori tecnici e approvare le proposte delle Commissioni tecniche;
- l) provvedere alla gestione del personale dipendente;
- m) svolgere tutti i compiti di ordine patrimoniale e non patrimoniale necessari alla vita dell'Associazione previsti dalla Legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

Articolo 20 **(Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione Valdostana Maestri di sci è eletto dall'Assemblea generale dei soci regolarmente iscritti e aventi diritto al voto, a maggioranza assoluta dei votanti.

L'elezione del Presidente avviene previo avviso scritto, inviato a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione delle modalità, luogo, giorno e orario della votazione.

Può essere eletto Presidente qualsiasi socio maestro di sci con almeno dieci anni di esercizio della professione e di iscrizione all'Associazione Valdostana Maestri di sci. Nel caso di più candidati e qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due primi classificati, previa le medesime formalità della prima convocazione, ed in caso di parità si ritiene eletto il più anziano di età; nel caso vi sia un solo candidato alla presidenza la votazione può avvenire per acclamazione o per alzata di mano.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, alla scadenza del mandato i suoi poteri sono di diritto prorogati sino all'insediamento del nuovo Presidente.

Il Presidente può cessare anticipatamente dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di socio. In caso di cessazione anticipata i suoi poteri sono demandati al Vicepresidente, che procede ad indire le nuove elezioni entro 90 giorni.

Articolo 21 **(Vice-Presidente)**

Il Vicepresidente dell'Associazione Valdostana Maestri è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti tra uno dei quattro componenti del Consiglio Direttivo con riferimento alla tabella di cui all'art. 15.

La votazione è valida a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità fra due o più candidati si procede al ballottaggio tra di essi; in caso di ulteriore parità si ritiene eletto il più anziano di essi.

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente può decadere anticipatamente dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di componente del Consiglio Direttivo o di socio. In questi casi il Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei Rappresentanti per l'elezione del nuovo vicepresidente.

Articolo 22 **(Compiti del Presidente e del Vicepresidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, dà esecuzione alle direttive degli organi sociali, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di particolare urgenza agisce anche al di fuori delle direttive compiendo gli atti urgenti strettamente necessari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva e comunque non oltre 60 giorni.

Il Presidente secondo le necessità e lo Statuto, provvede a convocare l'Assemblea generale, l'Assemblea dei Rappresentanti, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Disciplina, le Commissioni tecniche di disciplina alpina, nordica, snowboard e delle specializzazioni, riunisce gli istruttori tecnici delle varie discipline e specializzazioni, riunisce ogni quattro anni i maestri di sci associati liberi professionisti, i maestri fondisti ed i maestri snowboarder per l'elezione del proprio rappresentante nell'Assemblea dei rappresentanti, ed inoltre, allo scadere del mandato, indice le elezioni del Presidente e degli organi sociali elettivi.

Propone, per la loro elezione, all'Assemblea dei rappresentanti, i membri del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Articolo 23 **(Direttori tecnici)**

Il Direttore tecnico delle varie discipline e specializzazioni è nominato ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo dell'AVMS.

Ogni Istruttore nazionale in carica, federale o regionale, regolarmente iscritto all'Associazione, può presentare la propria candidatura per ricoprire la funzione di Direttore Tecnico. Tale ruolo può essere affidato dal Consiglio Direttivo dell'AVMS ad un maestro di sci, regolarmente iscritto all'Associazione, di provata esperienza e qualità organizzativa.

Gli Istruttori tecnici formati dalla FISCI o regionali, che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta ed iscritti all'Associazione, appositamente convocati dal Presidente dell'Associazione, nominano un loro rappresentante tecnico che entra a far parte di diritto nella Commissione tecnica per ogni disciplina e/o per le specializzazioni.

Alla scadenza le loro funzioni sono prorogate sino alle nuove nomine.

Al Direttore tecnico vengono assegnati i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attività della Commissione tecnica alla quale appartiene;
- b) dirigere e coordinare i corsi di formazione e di aggiornamento e le relative prove di esame;
- c) limitatamente alle materie di competenza della Commissione tecnica alla quale appartiene e su richiesta del Consiglio Direttivo, rappresentare la stessa in seno alle riunioni del Consiglio stesso o dell'Assemblea dei rappresentanti;
- d) rappresentare l'Associazione Valdostana Maestri di sci in tutte le commissioni o gruppi di lavoro aventi natura tecnica, nazionali o internazionali nei quali l'Associazione abbia il diritto di designare propri rappresentanti;
- e) rappresentare la Commissione tecnica della propria disciplina in seno alle Commissioni tecniche delle specializzazioni.

Articolo 24
(Commissione tecnica di sci alpino)

La Commissione tecnica dello sci alpino è composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, dal Direttore tecnico della disciplina alpina;
- b) da un membro nominato dal gruppo degli istruttori tecnici della disciplina, regolarmente abilitato dalla FISAI, o regionale, che eserciti stabilmente la professione in Valle d'Aosta ed iscritto all'Associazione;
- c) da un membro dell'Assemblea dei Rappresentanti scelto tra quelli abilitati all'insegnamento dello sci alpino;

Qualora lo ritenga opportuno ai fini della formulazione delle sue proposte, la Commissione può chiedere la presenza del rappresentante del Collegio nazionale e avvalersi, a livello consultivo, di riunioni totalitarie degli istruttori tecnici formati dalla FISAI o regionali che esercitino stabilmente la professione in Valle d'Aosta ed iscritti all'Associazione.

La commissione dura in carica quattro anni e sino all'insediamento della nuova commissione nominata.

Qualora i membri della commissione tecnica dovessero cessare anticipatamente dalla carica, il Presidente convoca gli organi preposti per la rinomina degli stessi membri e la carica scade al quarto anno così come gli organi sociali.

Articolo 25
(Commissione tecnica di sci nordico)

La Commissione tecnica di sci nordico è così composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, dal direttore tecnico della disciplina nordica;
- b) da un membro scelto dal gruppo degli istruttori tecnici della disciplina, regolarmente abilitato dalla FISAI o regionale, che eserciti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, ed iscritto all'Associazione.
- c) da un membro dell'Assemblea dei rappresentanti scelto tra i maestri di sci nordico iscritti all'Associazione;

Qualora lo ritenga opportuno ai fini della formulazione delle sue proposte, la Commissione può chiedere la presenza del rappresentante del Collegio nazionale e avvalersi, a livello consultivo, di riunioni totalitarie degli istruttori tecnici federali o regionali esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, ed iscritti all'Associazione.

La commissione dura in carica quattro anni e sino all'insediamento della nuova commissione nominata.

Qualora i membri della commissione tecnica dovessero cessare anticipatamente dalla carica, il Presidente convoca gli organi preposti per la rinomina degli stessi membri e la carica scade al quarto anno così come gli organi sociali.

Articolo 26
(Commissione tecnica snowboard)

La Commissione tecnica dello snowboard è composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, dal direttore tecnico dello snowboard;
- b) da un membro scelto dal gruppo degli istruttori tecnici della disciplina regolarmente abilitato dalla FISAI o regionale che eserciti stabilmente la professione in Valle d'Aosta ed iscritto all'Associazione.
- d) da un membro dell'Assemblea dei rappresentanti scelto tra i maestri abilitati all'insegnamento dello snowboard.

Qualora lo ritenga opportuno ai fini della formulazione delle sue proposte, la Commissione può chiedere la presenza del rappresentante del Collegio nazionale e avvalersi, a livello consultivo, di riunioni totalitarie degli istruttori tecnici federali o regionali ed esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, ed iscritti all'Associazione.

La commissione dura in carica quattro anni e sino all'insediamento della nuova commissione nominata.

Qualora i membri della commissione tecnica dovessero cessare anticipatamente dalla carica, il Presidente convoca gli organi preposti per la rinomina degli stessi membri e la carica scade al quarto anno così come gli organi sociali.

Articolo 27 **(Commissioni tecniche delle specializzazioni)**

La Commissione tecnica delle specializzazioni è composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, dal direttore tecnico delle specializzazioni;
- b) da un membro scelto dal gruppo degli istruttori tecnici delle discipline e delle specializzazioni che eserciti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, ed iscritto all'Associazione, regolarmente abilitati dalla FISI o regionale.
- c) da un membro scelto dall'Assemblea dei rappresentanti tra quelli in possesso di specializzazione;

Qualora lo ritenga opportuno ai fini della formulazione delle sue proposte, la Commissione può chiedere la presenza del rappresentante del Collegio Nazionale e avvalersi, a livello consultivo, di riunioni totalitarie degli istruttori tecnici federali o regionali esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, ed iscritti all'Associazione.

La commissione dura in carica quattro anni e sino all'insediamento della nuova commissione nominata.

Qualora i membri tecnici della commissione tecnica dovessero cessare anticipatamente dalla carica, il Presidente convoca gli organi preposti per la rinomina degli stessi membri e la carica scade al quarto anno così come gli organi sociali.

Articolo 28 **(Funzionamento delle commissioni tecniche)**

Ciascuna Commissione tecnica si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente dell'Associazione oppure su richiesta del Direttore tecnico o della maggioranza dei suoi membri; in tali casi il Presidente provvede alla convocazione in data non successiva a 30 giorni da quando è pervenuta la richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso scritto o altro mezzo informatico, purché con prova di ricezione, spedito almeno 10 giorni prima della data fissata e contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, luogo, ora della riunione.

Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei loro membri e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni delle Commissioni sono verbalizzate da un Segretario e conservate nella sede dell'Associazione.

Articolo 29 **(Compiti delle Commissioni tecniche)**

I compiti di ciascuna delle Commissioni tecniche sono:

- a) proporre i programmi tecnici dell'Associazione in relazione alla propria disciplina o alle specializzazioni;

- b) proporre i programmi annuali dei corsi tecnici di formazione e di aggiornamento e delle relative prove di esame;
- c) esaminare e vagliare tutte le problematiche tecniche relative alla formazione, all'aggiornamento e all'esercizio della professione di maestro;
- d) organizzare, su incarico del Consiglio Direttivo, i corsi di formazione e relativi esami per istruttori tecnici regionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) le proposte delle commissioni tecniche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 30 **(Collegio dei revisori dei conti)**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante appositamente designato dell'Amministrazione regionale, e da due membri effettivi eletti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e due supplenti.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni, allo scadere del mandato i suoi poteri sono di diritto prorogati sino all'insediamento del nuovo Collegio.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Articolo 31 **(Funzionamento e compiti del Collegio dei revisori dei conti)**

La prima convocazione del Collegio dei Revisori dei conti è disposta dal rappresentante dell'Amministrazione regionale

Nella prima riunione i membri eleggono tra loro il Presidente e il Segretario del Collegio.

Il Presidente convoca e presiede il Collegio, il Segretario provvede a verbalizzare le riunioni.

Il Collegio dei revisori dei conti espleta i seguenti compiti:

- vigila sulla regolarità della gestione contabile dell'Associazione;
- esprime parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Associazione;
- I componenti del Collegio possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo per questioni inerenti l'amministrazione contabile.

Art. 32 **(Consiglio di disciplina)**

1. Il Consiglio di disciplina svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. Il Consiglio di disciplina si compone da tre a cinque consiglieri iscritti all'albo professionale. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

3. Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dell'AVMS.

Art. 33
(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere del Consiglio di disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere presso AVMS e con la carica di Consigliere del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci (COLNAZ).
2. I componenti del Consiglio di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 34 comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 34 comma 11.

Art. 34
(Nomina Consiglio Disciplina)

1. I componenti del Consiglio di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura dell'AVMS.
2. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'elezione del Presidente dell'AVMS.
3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata all'AVMS apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 32 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet dell'AVMS.
4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
 - di essere iscritti all'Albo dell'AVMS da almeno 5 anni;
 - di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista Consigliere dell'AVMS;
 - di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'AVMS;
 - di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
 - di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.
5. L'AVMS delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare.
6. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet dell'AVMS in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.
7. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale di Aosta, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.

8. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici dell'AVMS ed al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet dell'AVMS, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dall'AVMS, tra i quali il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere.

Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e verrà pubblicata sul sito Internet dell'AVMS.

Art. 35

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 36

(Funzionamento del Consiglio di disciplina e procedura della contestazione)

1. Il Consiglio di disciplina è organo autonomo e indipendente dell'AVMS.

2. Le norme di funzionamento e di procedura del Consiglio di disciplina sono individuate dal COLNAZ con apposito regolamento pubblicato sul sito internet istituzionale, il quale prescrive anche le sanzioni disciplinari applicabili.

Articolo 37

(Potere disciplinare delle scuole di sci)

Oltre alle sanzioni di competenza dal Consiglio di disciplina, gli statuti e i regolamenti delle Scuole di Sci possono prevedere sanzioni anche pecuniarie per l'inosservanza dei propri regolamenti da parte degli associati, precisando i casi e le modalità per l'irrogazione delle medesime.

Articolo 38

(Segreteria)

La segreteria dell'Associazione è composta dal personale dipendente; collabora con il Presidente nell'esecuzione dei suoi compiti ed opera secondo le direttive degli organi sociali per finalizzare e sviluppare tutte le attività dell'Associazione. Il personale dipendente, come attività principale, redige i verbali delle sedute degli organi sociali, conserva e aggiorna l'albo professionale regionale dei maestri di sci, partecipa agli esami finali dei corsi di formazione per maestri delle varie

discipline e specializzazioni svolgendo i compiti di segreteria e provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione.

Articolo 39 **(Ispettore addetto alla vigilanza)**

L'Ispettore addetto alla vigilanza vigila sul regolare esercizio della professione di Maestro di sci, viene nominato dall'Assessore competente in materia di turismo, su proposta dell'Assemblea dei Rappresentanti ed è scelto tra i soci con almeno dieci anni di attività e iscrizione all'AVMS.

Articolo 40 **(Compiti dell'ispettore addetto alla vigilanza)**

I compiti dell'Ispettore alla vigilanza sono:

- a) vigilare sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle Scuole di Sci in Valle d'Aosta, con particolare riguardo all'abusivismo;
- b) controllare il rispetto della normativa vigente in materia di insegnamento dello sci;
- c) relazionare all'Associazione e all'Assessorato competente in materia di turismo le infrazioni alla normativa vigente riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) suggerire o proporre iniziative per migliorare l'organizzazione della professione dell'insegnamento dello sci;
- e) vigilare sull'osservanza delle normative e dei regolamenti interni emanati dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci, relazionando a quest'ultima le infrazioni contestate;
- f) disporre l'applicazione delle sanzioni amministrative tramite la redazione di verbali di contestazione in caso di esercizio abusivo della professione accertato o in caso di mancato rispetto delle disposizioni della L.R. 44/1999.

Articolo 41 **(Rappresentante dell'AVMS nel COLNAZ)**

L'AVMS è rappresentata nel Collegio Nazionale dal proprio Presidente e da un maestro di sci alpino, nordico o snowboarder appositamente eletto da tutti i maestri di sci aventi diritto al voto a maggioranza dei voti espressi e con modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'elezione avviene, di norma, contestualmente all'elezione del Presidente dell'Associazione e previo avviso inviato a tutti i soci con le stesse formalità.

Può essere eletto quale rappresentante al COLNAZ qualsiasi maestro di sci associato con almeno dieci anni di esercizio della professione e iscrizione all'AVMS; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; in caso di morte, dimissioni o cessazione per perdita della qualità di socio, il Presidente convoca entro 60 giorni un'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo rappresentante dell'AVMS nel COLNAZ.

Articolo 42 **(Bilancio preventivo e conto consuntivo)**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo dello stesso anno solare.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose un bilancio preventivo e un conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei rappresentanti ed in seguito all'Assemblea generale per l'approvazione nei termini stabiliti dall'art.12. del presente Statuto.

Entrambi i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea generale convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati.

Articolo 43 **(Elezione dei rappresentanti dei liberi professionisti, fondisti, snowboarder)**

Il Presidente dell'Associazione convoca tutti i maestri delle discipline e delle specializzazioni, liberi professionisti non appartenenti a Scuole di Sci, per l'elezione del loro rappresentante nell'Assemblea dei Rappresentanti, che dura in carica quattro anni.

Analogamente il Presidente convoca tutti i maestri fondisti e snowboarder in apposite, separate riunioni, per l'elezione del proprio rappresentante nell'Assemblea dei Rappresentanti.

La convocazione deve essere inoltrata con avviso scritto, trasmesso anche per via telematica, purché con prova di effettiva ricezione del messaggio, deve pervenire agli interessati almeno dieci giorni prima della riunione e deve indicare data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno.

I rappresentanti così eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni o comunque cessazione dalla carica durante il mandato, il Presidente convoca nuovamente i maestri interessati per la elezione del proprio rappresentante, il quale dura in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Articolo 44 **(Indennità e rimborsi)**

Al Presidente dell'Associazione Valdostana Maestri di sci spetta un'indennità per l'esercizio delle sue funzioni oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni medesime. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un gettone di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese sostenute.

A tutti i soci che rivestono incarichi sociali spetta il rimborso spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualora un socio venga designato ad un specifico incarico di rappresentanza o partecipazione ad eventi promozionali può percepire una indennità commisurata alle giornate impiegate per l'espletamento di tale incarico. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita dall'Assemblea dei rappresentanti.

Articolo 45 **(Marchio e divisa professionale)**

Il segno distintivo dell'Associazione Valdostana Maestri di sci è costituito dal marchio portante la dicitura "Associazione Valdostana Maestri di sci" che circonda il leone rampante in campo rosso e nero, emblema regionale, delimitato nella parte sottostante dalla bandiera italiana, e portante nel mezzo una fascia bianca.

Il marchio deve essere utilizzato dai soci e dalle Scuole di Sci autorizzate dall'Assessorato competente in materia di turismo ai sensi della legge regionale. Ogni Scuola di sci deve essere individuata con il solo marchio portante la dicitura "Associazione Valdostana Maestri di sci" che circonda il leone rampante in campo rosso e nero, emblema regionale, delimitato nella parte sottostante dalla bandiera italiana, e portante nel mezzo una fascia bianca con la dicitura della Scuola.

Il marchio può essere utilizzato quale complemento della divisa regionale, per l'insegnamento o su divise di rappresentanza e può essere riprodotto sulla carta da lettera, sugli automezzi, sulle insegne delle Scuole di Sci, secondo le sue modalità grafiche; ogni diverso uso, anche pubblicitario o commerciale dovrà essere esplicitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Maestri di sci aderenti alle Scuole di Sci riconosciute o liberi professionisti dovranno adottare,

nello svolgimento delle loro attività, la divisa sociale unica come prescritto dall'art. 14bis della legge 44/99, scelta dall'Assemblea dei Rappresentanti dell'Associazione.

La divisa di rappresentanza, scelta dall'Assemblea dei Rappresentanti, va indossata durante le cerimonie ufficiali ed in ogni caso quando è necessario rappresentare l'Associazione.

Articolo 46 **(Formazione e aggiornamento)**

Le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento di selezione, corsi ed esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento delle discipline e delle specializzazioni, per la frequenza e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento, sono previste in apposito "Disciplinare per la formazione e aggiornamento Maestri di sci disciplina alpina, nordica, snowboard e specializzazioni", stabilito dall'Associazione in armonia con le normative vigenti.

L'approvazione e le modifiche del disciplinare sono di competenza del Consiglio Direttivo di concerto con le Commissioni tecniche.

Articolo 47 **(Premiazione dei maestri / anziani/maestri ad honorem)**

I soci, maestri di sci, al compimento del trentesimo anno di attività d'insegnamento dello sci, sono premiati durante lo svolgimento dell'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo può istituire premi o proporre eventuali menzioni per maestri meritevoli nell'ambito dell'attività professionale.

Il Direttore di una Scuola di sci autorizzata o il rappresentante dei liberi professionisti possono presentare all'Assemblea dei rappresentanti, che delibera a maggioranza, domanda scritta e motivata per insignire del titolo di "maestro ad honorem" per persone che hanno contribuito a promuovere e sviluppare la nostra professione o per particolari attività comunque legate al mondo dello sci valdostano. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci iscrive in un apposito elenco i nominativi di questi "maestri" che ovviamente non sono abilitati all'insegnamento.

Articolo 48 **(Norme finali e transitorie)**

La durata delle cariche di Presidente dell'Associazione e degli organi sociali elettivi dell'AVMS - Collegio regionale coincide, di norma, con quella del Collegio nazionale.

Il presente Statuto dell'Associazione ha efficacia dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Per quanto in esso non previsto valgono le norme vigenti in materia di insegnamento dello sci.

Il presente Statuto è stato predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvato **dall'Assemblea generale straordinaria** dell'Associazione in data **Lunedì 12 Novembre 2018**.

Il presente Statuto è stato approvato dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione **n. 5 dell'11 Gennaio 2019**